

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 16/03/2026

FATTO

A. Il ricorrente si rivolge all'Arbitro lamentando che, nel mese di luglio 2024, durante un soggiorno all'estero per un'operazione chirurgica, ha constatato di non poter saldare il conto della clinica con la carta di debito emessa dall'intermediario convenuto in quanto la stessa risultava esser stata bloccata improvvisamente e senza una preventiva informativa. In particolare, non disponendo della liquidità necessaria per acquistare un nuovo biglietto, il ricorrente ha dovuto affrontare un difficile rientro con mezzi alternativi, nonché in condizioni di salute precarie. Nei giorni successivi, l'intermediario convenuto ha predisposto la riapertura del conto quando ormai la situazione era stata già risolta. Pertanto, il ricorrente lamenta di aver subito un grave pregiudizio dalla chiusura del conto (dal quale avrebbe dovuto attingere le risorse per sostenere spese mediche) nonché un aggravio di spese per rate di prestiti non pagate, penali per rate di abbonamenti, mancato accredito della pensione. In definitiva, il ricorrente chiede che l'intermediario risarcisca al ricorrente i danni "materiali e morali" subiti, che quantifica, "in via prudenziale", in € 5.000,00.

B. Costituitosi, l'intermediario rappresenta che il ricorrente era titolare, tra gli altri rapporti, anche di un contratto di conto corrente, acceso in data 06/03/2020 ed estinto, per un disguido interno meramente operativo, in data 08/07/2024. In particolare, il resistente evidenzia che, in data 08/07/2024, ha provveduto a processare l'estinzione del rapporto di conto corrente a causa di un disguido materiale da imputarsi a un caso di omonimia di un cliente con rapporti radicati presso la medesima filiale, il quale aveva per l'appunto richiesto l'estinzione di un rapporto. Nel riscontrare i reclami, rappresentando il proprio rammarico per l'estinzione dei rapporti del ricorrente, l'intermediario ha però evidenziato l'impossibilità di riconoscere un contributo economico alla luce della totale assenza di documentazione

probatoria e/o di evidenze tangibili a sostegno dell'esistenza di un danno risarcibile patito dal cliente; ciò nonostante, il resistente si è reso disponibile a riesaminare le richieste risarcitorie qualora fosse pervenuta documentazione a supporto del danno asserito. In ogni caso, l'intermediario ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio in relazione al danno che asserisce di aver patito. Pertanto, il resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne l'accertamento della responsabilità dell'intermediario in relazione alla chiusura improvvisa del conto corrente intrattenuto con il ricorrente, con condanna dell'intermediario medesimo al risarcimento dei danni.

2. In particolare, dalla documentazione in atti e dalle affermazioni delle parti risulta che, in data 08/07/2024, il conto corrente intestato al ricorrente è stato estinto dall'intermediario per un errore operativo legato a un caso di omonimia. Il ricorrente, che si trovava all'estero per un intervento chirurgico, ha avuto contezza dell'accaduto il 16/07/2025, mediante contatto telefonico da parte di un dipendente della resistente. A distanza di 10 giorni dall'accaduto, l'intermediario ha attivato un nuovo conto corrente accreditando il saldo e ripristinando i precedenti rapporti.

Pertanto, il ricorrente lamenta di essersi trovato improvvisamente privo di disponibilità e di aver sostenuto le spese mediche tramite il conto corrente della moglie, di non aver potuto prenotare un viaggio di ritorno in aereo a causa della ridotta disponibilità economica, di aver sopportato costi per il mancato funzionamento degli addebiti automatici, per il mancato pagamento di rate di prestiti e per il mancato accredito della pensione.

Ciò premesso, si osserva che il ricorrente non produce alcuna documentazione a sostegno delle proprie pretese risarcitorie: più precisamente, egli non fornisce alcuna documentazione a dimostrazione dei costi sopportati per il mancato funzionamento degli addebiti automatici o per il mancato pagamento di rate di prestiti.

Orbene, il Collegio rammenta che, nel nostro ordinamento, non è configurabile il danno in re ipsa, gravando sul ricorrente l'onere di provare sia l'*an* sia il *quantum* della pretesa risarcitoria, con la conseguenza che il risarcimento del danno può avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. soltanto laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza del medesimo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019).

Ad ogni modo, non sono comunque generalmente risarcibili i "pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972). Pertanto, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE